

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Contestazione gara per l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro CIG: 6757125BFO

Mittente: "Per conto di: ufficio.gare.adecco@pec.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>

Data: 18/08/2016 13:04

A: comunicazione@ataf.fg.it

CC: "Ufficio Gare Adecco" <ufficio.gare@adecco.it>

Messaggio di posta certificata

Il giorno 18/08/2016 alle ore 13:04:58 (+0200) il messaggio "Contestazione gara per l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro CIG: 6757125BFO" è stato inviato da "ufficio.gare.adecco@pec.it"

indirizzato a:

ufficio.gare@adecco.it comunicazione@ataf.fg.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: opec281.20160818130458.16116.04.1.67@pec.aruba.it

— postacert.eml —

Oggetto: Contestazione gara per l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro CIG: 6757125BFO

Mittente: "ufficio\,gare\,adecco\@pec\.it" <ufficio.gare.adecco@pec.it>

Data: 18/08/2016 13:04

A: comunicazione@ataf.fg.it

CC: "Ufficio Gare Adecco" <ufficio.gare@adecco.it>

Egr. Ing. Dicecca e Gent.ma dott.ssa Fuiano,

si trasmette in allegato la contestazione in merito al bando di gara per l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro con contratto di lavoro a tempo determinato part time per n. 13 unità presso il deposito di ATAF SPA- CIG: 6757125BFO.

Restando in attesa di un Vs cortese riscontro, porgiamo distinti saluti.

Ufficio Gare
Adecco Italia S.p.A.

— Allegati: —

dati-cert.xml	942 bytes
postacert.eml	341 KB
ATAF contestazione.pdf	246 KB



MILANO, 18 AGOSTO 2016

SPETT.LE
AZIENDA TRASPORTI
AUTOMOBILISTICI FOGGIA S.P.A.
VIA di Motta della Regina, 5
- 71121 FOGGIA - ITALIA

ANTICIPATA TRAMITE MAIL comunicazione@ataf.fg.it

ALLA CORTESE ATTENZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Ing. Massimo Dicecca e Dott.ssa Fuiano

OGGETTO: CONTESTAZIONE – BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PART TIME PER N. 13 UNITA’ (mansione pulitore par. 100) PRESSO IL DEPOSITO DI ATAF S.P.A. presumibilmente dal 1° NOVEMBRE 2016 AL 30 GIUGNO 2018- CIG 6757125BFO

La scrivente Adecco Italia S.p.a., con sede legale in Milano (20132- MI), via Tolmezzo n. 15, in persona del suo legale rappresentante Andrea Alberico Malacrida, manifesta il proprio interesse a partecipare alla procedura di gara richiamata in oggetto e, proprio a tal fine, richiede a Codesto Spett.le Ente di valutare prima e di condividere poi, apportando le dovute modifiche alla *lex specialis*, quanto di seguito evidenziato.

Innanzitutto, dall’articolo 4, comma 1, del bando di gara si evince che: *“Il servizio sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D. L.gs. n. 50/2016, calcolato considerando il moltiplicatore offerto più basso”*.

Codesto Spett.le Ente ritiene pertanto che il servizio di *“somministrazione di lavoro a tempo determinato”* sia un servizio *“con caratteristiche standardizzate caratterizzato da elevata ripetibilità”*.

Ora, le linee guida emanate dall’ANAC attuative del nuovo Codice degli Appalti in tema di offerta economica, al prezzo più basso o all’offerta economicamente più vantaggiosa, chiariscono che *“...le stazioni appaltanti che intendono procedere all’aggiudicazione utilizzando il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 5, devono dare adeguata motivazione della scelta effettuata ed esplicitare nel bando il criterio utilizzato.”*

Negli atti di gara non si evince né chiaramente, né implicitamente, la motivazione per cui l’ATAF S.p.A. ritenga corretto approvvigionarsi del servizio di somministrazione di lavoro al miglior prezzo e non anche considerando parametri qualitativi tali da identificare il “miglior” servizio.

Ed invero, risulterebbe piuttosto complesso sostenere e motivare che sia corretto assegnare al prezzo più basso un servizio così complesso che si sostanzia “esclusivamente” di manodopera che deve essere correttamente retribuita alla stregua dei propri dipendenti e verso i quali ATAF S.p.A. è responsabile in solido.

Ciò detto, dal mero tenore letterale dell'articolo 95 comma 4 D. Lgs. 50/2016, richiamato negli atti di gara, si evince che la stazione appaltante **"può"** utilizzare il criterio del minor prezzo per "...servizi con caratteristiche standardizzate....." ma **"DEVE"** ai sensi del comma 3 **aggiudicare esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità prezzo i "servizi ad alta intensità di manodopera il cui costo sia pari almeno al 50% per cento dell'importo totale del contratto"**

Siamo a chiedere pertanto a Codesto Spettabile Ente quanto, in sede d'impegno di spesa pari ad € 350.000,00, sia stato stimato per il "costo della manodopera". Se la risposta è che il costo della manodopera vale più di € 175.000,00 allora, e senza dubbio, la gara deve essere esperita in base al miglior rapporto qualità prezzo.

La scrivente società, nello scrivere la seguente comunicazione è **fermamente convinta** che il servizio di somministrazione debba essere valutato per la qualità dei servizi che l'Agenzia eroga perché, solo detta qualità, assicura al personale somministrato la certezza di essere correttamente retribuito, correttamente avviato in missione ed assistito nel momento in cui la missione viene a cessare ed il tutto si traduce in personale soddisfatto che eroga ottime prestazioni favore del cliente, ATAF S.p.A.

L'Agenzia per il Lavoro consente alle PP.AA. di beneficiare di prestazioni lavorative effettuate da personale selezionato e appositamente formato dall'Agenzia stessa; infatti, vengono individuate quelle caratteristiche di professionalità concretamente funzionali alle immediate esigenze relative a specifici incarichi o attività.

Inoltre, nonostante resti di competenza delle PP.AA la possibilità di coordinare e dirigere i lavoratori somministrati al pari di propri dipendenti diretti, esse non instaurano, però, alcun rapporto di lavoro con il personale somministrato in quanto assunto direttamente dalle Agenzie per il Lavoro; pertanto, su di esse non incombono i tipici oneri derivanti dall'instaurazione del rapporto di lavoro subordinato. Risultano essere in capo all'Agenzia per il lavoro i relativi vincoli di natura giuridica ed i costi amministrativi e gestionali, gli oneri per la migliore selezione del personale da avviare per il corretto pagamento delle voci stipendiali per l'assistenza al cliente ed ai propri lavoratori. Questi servizi solo se resi con "qualità" sono funzionali alla corretta resa dell'appalto.

Ulteriore argomento oggetto di chiarimento concerne quanto indicato nell'articolo 9 del capitolato speciale d'appalto in cui si afferma che *"la Stazione appaltante provvederà al pagamento del servizio entro 60 giorni dalla data di ricevimento della relativa fattura, che l'agenzia emetterà mensilmente secondo le norme fiscali in vigore"*.

A fronte di quanto suddetto, codesto Spett.le Ente ritiene opportuno evidenziare che, dal 01.01.2013 ai sensi della Legge 192/2012, le transazioni commerciali della Pubblica Amministrazione devono essere saldate rigorosamente entro 30 giorni dalla presentazione della fattura; per maggior chiarezza si espone che in base a quanto previsto dall'articolo 1 della L. 192/2012, le parti possono pattuire un termine per il pagamento superiore a quello previsto, fino ad un massimo di 60 giorni, ma solo quando ciò sia giustificato dalla natura o dall'oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione e nel caso di specie queste giustificazioni non possono ritenersi realizzate posto che non vi è stato alcun contraddittorio tra le parti ma solo Vs decisione unilaterale.



Pertanto, codesto Spett.le Ente chiede di rettificare il capitolato nella parte in cui sono previsti 60 giorni per provvedere al pagamento, anziché 30 giorni.

Nel restare in attesa di un cortese riscontro restiamo a disposizione per approfondire le tematiche esposte e porgiamo

Cordiali saluti

Adecco ~~ADG~~ ITALIA S.p.A

L'Amministratore Andrea Alberico Malacrida

Partita IVA 13366030156